



CITTA' DI CHIERI

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 35

Chieri, 28/02/2017

OGGETTO: PARCHEGGI A PAGAMENTO, AREE PEDONALI E ZONE A TRAFFICO LIMITATO.

IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

CONSIDERATO che l'inquinamento da traffico costituisce un crescente rischio per la salute e l'integrità dell'ambiente naturale, determinando grave preoccupazione dei cittadini per le conseguenze del traffico privato su gomma, di persone e di merci;

RILEVATO che per ottenere un giusto uso delle aree di stazionamento, occorre evitare che le stesse vengano adoperate per le soste prolungate oltre il bisogno e quindi è necessario creare le condizioni per la rotazione nel godimento dei posti auto nel centro cittadino;

ACCERTATO che il sistema della sosta a pagamento garantisce la turnazione nell'utilizzo delle aree e che la permanenza da parte degli utenti, si limita, allo stretto necessario, tanto da garantire una costante presenza di posti non occupati;

ACCERTATO che l'Amministrazione Comunale ha provveduto, ad ogni buon conto ad individuare un adeguato numero di aree destinate a parcheggio senza custodia o senza il dispositivo di controllo della durata della sosta, nelle immediate vicinanze delle aree con sosta a pagamento;

VISTO il comma 1 lett. f) dell'art. 7 del D.Lgs 285/92 – Nuovo Codice della Strada – che in merito alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati stabilisce che i Comuni possono, con ordinanza "...stabilire, previa deliberazione della Giunta Comunale, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe...";

CONSIDERATO che il comma 8 del medesimo art. 7 del Nuovo Codice della Strada precisa che "...qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1 lett. f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta"; tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato" nonché per quelle definite "A" dell'art. 2 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444 G.U. n. 97 del 14/04/1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze condizioni particolari di traffico;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende riordinare le aree di sosta a pagamento sulla base dei seguenti obiettivi:

- garantire una accessibilità generalmente più razionale da parte di tutta la cittadinanza dovuta ad un più accurata organizzazione degli spazi di sosta;
- migliorare la viabilità grazie alla riduzione del traffico indotto da veicoli alla ricerca di parcheggio;
- favorire la rotazione delle soste dei veicoli rendendo efficace a tal fine la regolamentazione degli orari e delle tariffe;
- garantire una migliore accessibilità agli utenti diretti alle attività commerciali del centro storico;
- creare le condizioni per il raggiungimento degli standard ambientali legati ai provvedimenti di limitazione del traffico o di pedonalizzazione;
- dare la possibilità di sostare gratuitamente ad alcune categorie di utenti ed ai veicoli elettrici

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13/07/2006 con la quale è stata avviata la prima fase di attuazione del *Piano delle Soste e dei Parcheggi – approvazione*. Revisione del sistema di trasporto pubblico della Città di Chieri;

VISTA la deliberazione n. 16 della Giunta Comunale del 08/02/2008 con la quale la Giunta Comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano delle Soste e dei Parcheggi redatto dallo studio SAMEP;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2017 avente per oggetto “Zone a Traffico Limitato (pedonale – ZTL 0-24 22-06 modifica ed integrazioni linee guida per il transito e la sosta” ;
VISTI gli artt. 3-5-6-7-37-42-146-157-158-159 del D.Lgs 285 – Nuovo Codice della Strada – del 30/04/1992 ed il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione emanato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
VISTO il T.U.E.L.L. emanato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

che a far data dal giorno 01/03/2017 sia applicata la seguente DISCIPLINA nelle aree di sosta a pagamento, nelle Aree Pedonali e nelle Zone a Traffico Limitato:

1. Collocazione delle Aree di Sosta a Pagamento – riordino.

Le aree destinate al parcheggio NON CUSTODITO dei veicoli e subordinate al pagamento di una somma in danaro, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale e da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della sosta, negli stalli delimitati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, sono le seguenti:

con orario dalle 08:00 alle 20:00 nei giorni feriali ad esclusione delle due settimane del mese di agosto individuate dalla Giunta Comunale:

- Piazza Cavour;
- Piazza Trento;
- Piazza Trieste;
- Via Principe Amedeo;
- Via Tana (dal civico n. 1 bis all'intersezione con via delle Orfane);
- Piazza Duomo;
- Piazza Umberto I;
- Piazza Mosso;
- Via San Domenico;
- Via Vittorio Emanuele II (dal civico n. 66 A al civico 72 C);
- Via Vittorio Emanuele II (dal civico n. 77 al civico 93);
- Via Sant'Antonio;
- Via Vittorio Emanuele II (dal civico n. 8 A al civico 18);
- Via Santa Clara;
- Via San Giorgio;
- Via delle Rosine;
- Via Robbio;
- Piazzale Robbio;
- Via Palazzo di Città;
- Via San Francesco;
- Via Marconi;
- Via Gualderia;
- Via Balbo;
- Piazza Pellico;
- Piazza Gerbido;
- Via Garibaldi

con orario dalle 08:30 alle 20:00 nei giorni feriali ad esclusione delle due settimane del mese di agosto individuate dalla Giunta Comunale:

- Piazza Dante (negli stalli delimitati da apposita segnaletica);
- Via San Giorgio (tra piazza Mazzini e via G. Nel).

Esenzioni e permessi.

Sono esenti dal pagamento della tariffa oraria le seguenti categorie:

- a) veicoli appartenenti a: Forze Armate, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, VV.FF., Polizia Provinciale, Polizia Locale, Guardie Zoofile e Campestri purché riconoscibili come tali ed in servizio di istituto;
- b) veicoli al servizio di persone con limitata o ridotta capacità motoria solo se in possesso del contrassegno di cui all'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 13/12/1992 ed all'art. 12 del D.P.R. n. 503 del 24/07/1996 soltanto se al servizio del titolare della concessione. Detto contrassegno dovrà essere esposto in maniera chiara e visibile nella parte anteriore del veicolo;
- c) veicoli che espongono specifico contrassegno rilasciato dell'Amministrazione Comunale di Chieri;
- d) medici in servizio urgente o in visita domiciliare previa esposizione del contrassegno di appartenenza all'Ordine dei Medici;

e) veicoli che espongono il “permesso di sosta” rilasciato dall’Amministrazione Comunale di Chieri negli stalli situati all’interno della Zona a Traffico Moderato (di colore azzurro nella planimetria allegata al P.G.T.U., approvata con deliberazioni del C.C. n. 8 del 21/09/2009 e n. 54 del 30/04/2013) ad eccezione di elle seguenti aree:

- Piazza Duomo;
- Piazza Umberto I;
- Piazza Mosso;
- Piazza Cavour;
- Via San Giorgio (tra piazza Mazzini e via G. Nel)

E’ consentita la sosta anche nelle seguenti aree poste all’esterno della Z.T.M.:

- Piazza Dante
- Via Robbio
- Via Gualderia
- Via delle Rosine

Sono individuate piazza Dante, piazza Trento, piazza Trieste e piazzale Robbio quali aree di sosta a pagamento all’interno delle quali è possibile rilasciare “permessi di sosta” con tariffe agevolate;

f) Veicoli utilizzati per i servizi di “Car Sharing” e riconoscibili come tali.

Le modalità, il costo e le procedure per il rilascio dei “Permessi di Sosta”, saranno definite con apposito atto del Comandante della Polizia Locale di Chieri anche in ottemperanza delle vigenti tariffe comunali

2. Accesso e transito nelle Aree Pedonali – riordino:

Il transito nelle Aree Pedonali è consentito, previa richiesta di autorizzazione all’Amministrazione Comunale, alle seguenti categorie:

- residenti iscritti nell’archivio anagrafico comunale nel solo tratto di competenza;
- proprietari di immobili, non residenti, che ne abbiano la disponibilità nel solo tratto di competenza per accedere all’area privata;
- ospiti di strutture ricettive turistico-alberghiere, qualora esistenti, previa dichiarazione sottoscritta (D.P.R. 445/2000) dall’ospitante per il periodo di permanenza, nel solo tratto di competenza per accedere all’area privata;
- locatari di immobili, anche non residenti, previa esibizione del titolo di godimento, nel solo tratto di competenza per accedere all’area privata;
- titolari a qualunque titolo di attività produttive, assistenziali e di ogni attività regolarmente documentata, nel solo tratto di competenza¹ per accedere nell’area privata se provvista di autorimessa o posto auto riservato;
- veicolo intestato a persona diversa dall’avente titolo, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 gg con il vincolo di successiva formalità ex art. 94 comma 8 del D.Lgs. 286/92 e s.m.i.;
- Persone con ridotte o limitate capacità motorie in possesso del contrassegno invalidi;
- Veicoli di Istituti di vigilanza e/o trasporto valori.

Altre categorie consentite.

- Artigiani, corrieri, attività a domicilio per le sole operazioni di carico e scarico;
- Titolari di attività produttive sprovvisti di area privata ove accedere per le sole operazioni di carico e scarico;
- Veicoli adibiti al trasporto di medicinali salvavita senza limiti di orario.

Le modalità, i giorni e gli orari di accesso, il costo e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al transito nelle Aree Pedonali, saranno definite con apposito atto del Comandante della Polizia Locale di Chieri anche in ottemperanza delle vigenti tariffe comunali.

3) Accesso, transito e sosta nelle Zone a Traffico Limitato – riordino

Il transito nelle Zone a Traffico Limitato è consentito, previa richiesta di autorizzazione all’Amministrazione Comunale, alle seguenti categorie:

- residenti iscritti nell’archivio anagrafico comunale;
- proprietari di immobili, non residenti, che ne abbiano la disponibilità;
- ospiti di strutture ricettive turistico-alberghiere, qualora esistenti, previa dichiarazione sottoscritta (D.P.R. 445/2000) dall’ospitante per il periodo di permanenza;
- locatari di immobili, anche non residenti, previa esibizione del titolo di godimento;
- titolari a qualunque titolo di attività produttive, assistenziali e di ogni attività regolarmente documentata;
- veicolo intestato a persona diversa dall’avente titolo, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 gg con il vincolo di successiva formalità ex art. 94 comma 8 del D.Lgs. 286/92 e s.m.i.;
- Persone con ridotte o limitate capacità motorie in possesso del contrassegno invalidi;
- Veicoli di Istituti di vigilanza e/o trasporto valori.

- Artigiani, corrieri, attività a domicilio, professionisti per il solo adempimento delle prestazioni professionali;
- Titolari di attività produttive sprovvisti di area privata ove accedere;
- Veicoli adibiti al trasporto di medicinali salvavita senza limiti di orario.

Le modalità, i giorni e gli orari di accesso, il costo e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al transito nelle Zone a Traffico Limitato, saranno definite con apposito atto del Comandante della Polizia Locale di Chieri anche in ottemperanza delle vigenti tariffe comunali.

4) Deroga all'accesso all'Area Pedonale ed all'accesso e alla sosta all'interno della Zone a Traffico Limitato

In deroga alle presenti disposizioni, possono accedere all'interno delle Aree Pedonali ed accedere e sostare nelle Zone a Traffico Limitato, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale dell'elenco delle targhe da inserire nella banca dati collegata al sistema dei varchi elettronici, le seguenti TIPOLOGIE DI MEZZI, ad eccezione delle biciclette o velocipedi anche elettrici:

- mezzi previsti dall'art. 177 del Nuovo Codice della Strada (veicoli adibiti ai servizi di Polizia, Antincendio, Autoambulanze);
- mezzi di trasporto pubblico (autobus, taxi e veicoli a noleggio con conducente)
- veicoli di Enti/Aziende che svolgono pubblico servizio, adibiti ad interventi urgenti in zona, purché muniti di logo identificativo visibile dall'esterno (POSTE italiane, ASL, ENEL, TELECOM, ecc...);
- autoveicoli del Consorzio Chierese Socio Assistenziale durante i servizi prestati;
- veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade;
- autovetture ufficiali di Enti Pubblici in servizio di rappresentanza, muniti di logo identificativo visibile dall'esterno (Comune – Provincia – Prefettura - ecc...);
- veicoli adibiti al servizio di protezione civile, muniti di logo identificativo visibile dall'esterno, solo in casi di emergenza;
- veicoli di soccorso sanitario, medici in servizio sanitario urgente o in visita domiciliare (ad esclusione isola pedonale) e pronto intervento;
- veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;
- veicoli utilizzati per le operazioni di sgombero neve;
- veicoli adibiti ai servizi funerari solo nell'espletamento del servizio: è consentita la sola fermata nelle vicinanze dell'abitazione del/della defunto/a, della chiesa e della camera mortuaria;
- veicoli al servizio di persone invalide munite di contrassegno (art. 381 comma 2 D.P.R. 16.12.1992 n.495), alle quali è permessa la segnalazione per la banca dati collegata al sistema dei varchi elettronici fino a un massimo di tre targhe: la sosta è consentita negli appositi stalli gialli;
- veicoli delle guardie notturne munite di logo identificativo visibile dall'esterno, solo per interventi in zona: la sosta è consentita esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività;
- autoveicoli blindati per uso speciale degli Istituti privati di vigilanza e di investigazione privata: la sosta è consentita esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività;
- veicoli diretti alle farmacie di turno ubicate nelle Zone a Traffico Limitato, per il tempo strettamente necessario esclusivamente all'acquisto e per il carico di presidi sanitari ingombranti: la fermata è consentita nei pressi della farmacia.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto mediante:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- l'esposizione della segnaletica stradale orizzontale e verticale in ottemperanza a quanto previsto dal Titolo II del D.P.R. 495 del 16/12/1992;
- che sia data la più ampia informazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione sul sito internet ed attraverso gli organi di stampa.

AVVISA

- che avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241 del 07/08/1990;
- che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso avverso l'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero LL.PP. con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
- a norma dell'art. 8 della Legge 241 del 07/08/1990 il responsabile del procedimento è il Comandante la Polizia Locale in posizione dirigenziale Dr. Federico BATTEL;
- le forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. e gli Ausiliari del Traffico e della Sosta di cui alla Legge 127 del 15/05/1997 e s.m.i., sono incaricati di fare rispettare la seguente Ordinanza;

- per le violazioni di cui alla presente Ordinanza, trovano applicazione le sanzioni previste del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.
- che la presente Ordinanza revoca ogni altro provvedimento in materia emesso precedentemente ed in contrasto con la presente.

**IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE E
PROTEZIONE CIVILE
FEDERICO BATTEL**